



Prot. N 393/C
Cagliari, 23 maggio 2016

ALLE IMPRESE ISCRITTE
AI CONSULENTI DEL LAVORO

LORO SEDI

Oggetto: contribuzione minima fondo APE

A seguito della rinnovata disciplina dell'istituto dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E.), le Associazioni nazionali firmatarie del CCNL Edile hanno sottoscritto un ulteriore accordo, in data 8 aprile 2016, per il quale la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) ha inviato le relative istruzioni operative.

In particolare è stato definito un contributo mensile minimo APE di 35 euro per ciascun lavoratore, presente in denuncia, con le eccezioni relative ai casi di seguito indicati. Non si tratta di un nuovo contributo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili operanti nel nostro territorio, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE, già prevista negli accordi contrattuali siglati in precedenza.

In altri termini, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione; qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, l'impresa dovrà provvedere al versamento di detto contributo.

La disposizione richiamata non si applicherà, inoltre, nei seguenti casi:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

Tali nuove disposizioni entreranno in vigore con la **denuncia relativa al prossimo mese di maggio**.

Come sempre i nostri uffici sono a disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti ai numeri di telefono ed alle email indicate nel sito web www.sbccagliari.it.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
(Dott. Alberto Ricci)